

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1256

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata POLLASTRINI

Istituzione della Commissione parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti umani

Presentata il 24 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — In un mondo sempre più interconnesso, veloce e globalizzato, la complessa tematica dei diritti dell'uomo è venuta assumendo contorni e aspetti che si potrebbero considerare al tempo stesso più sfumati e più definiti. Da un lato, infatti, la velocità delle comunicazioni proprie del mondo contemporaneo ci permette continuamente di essere aggiornati su cosa sta accadendo dall'altra parte del mondo con la stessa velocità con cui lo verremmo a sapere se quegli stessi fatti accadessero all'interno del nostro cortile. Dall'altro lato, tuttavia, proprio i fenomeni di globalizzazione aggressiva e non controllata hanno spesso condotto a una generale regressione del livello di tutela e di promozione dei diritti dell'uomo quale era stato conosciuto e sperimentato nelle

moderne democrazie europee e occidentali.

Occorre dunque ripensare sia a livello teorico che a livello organizzativo e pratico la complessa tematica dei diritti dell'uomo, con le sue infinite sfaccettature: basti solo pensare al nesso sempre più evidente e urgente che si pone tra crescita, sviluppo sostenibile e diritti, o a quanto la complessa domanda di cambiamento che emerge continuamente nella nostra società — anche di cambiamento della politica — sia in parte legata a un livello più alto di riconoscimento e tutela di diritti fondamentali, o, ancora, a quanto e a come il tema dei diritti fondamentali delle donne sta recentemente tornando a essere declinato e affrontato nel dibattito pubblico e parlamentare.

Occorre aggiungere che, attualmente, tra i due rami del Parlamento diversi sono gli organi deputati a occuparsi di questa complessa tematica: mentre al Senato della Repubblica è stata istituita dal 2001 una Commissione straordinaria per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo, con compiti di studio, osservazione e iniziativa in materia, alla Camera dei deputati permane dal 1988 un comitato interno alla Commissione affari esteri che si occupa dei diritti dell'uomo.

Anche alla luce delle esigenze e della richiesta di aggiornamento delle istituzioni e delle procedure parlamentari — particolarmente sentita in questa legislatura — ci sembra che gli attuali strumenti disponibili a livello parlamentare siano insufficienti ad affrontare in modo adeguato la complessità — a livello di analisi e di proposte — che emerge oggi con sempre maggior urgenza nel settore della promozione e della tutela dei diritti dell'uomo. Tale difficoltà è poi accresciuta dal fatto che, com'è noto, i diritti umani tagliano in realtà orizzontalmente — se così si può dire — le competenze per materia delle altre Commissioni parlamentari.

Di qui la necessità della presente proposta di legge che prevede, finalmente, l'istituzione di un unico organo per Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ossia della Commissione parlamentare con compiti di studio, osservazione e iniziativa, sia verso il Governo, sia in ambito parlamentare, al fine di garantire unitarietà e coerenza nella trattazione di

questo complesso settore e di rispondere in maniera efficace alle sfide continue e urgenti poste dalla modernità.

L'articolo 1 prevede, al comma 1, l'istituzione della Commissione parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti umani, al fine di garantire unitarietà e coerenza nella trattazione del complesso settore dei diritti umani, e al comma 2 ne definisce i compiti.

L'articolo 2 stabilisce l'obbligo per la Commissione di presentare annualmente al Governo e alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulla situazione complessiva relativa all'attuazione, alla tutela e alla promozione dei diritti umani in Italia e all'estero.

L'articolo 3 prevede che la Commissione sia costituita da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare, e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

L'articolo 4 stabilisce che gli oneri di funzionamento della Commissione, pari a 1 milione di euro annui, siano posti a carico, in parti uguali, dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, mentre l'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti umani).

1. Al fine di garantire unitarietà e coerenza nel complesso settore dei diritti umani, è istituita la Commissione parlamentare per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa e, in particolare, può:

a) prendere contatto con istituzioni nazionali o di altri Paesi e con organismi internazionali;

b) effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso organi parlamentari stranieri anche, se necessario, allo scopo di stabilire intese per la promozione e per la tutela dei diritti umani ovvero per favorire altre forme di collaborazione;

c) formulare proposte e segnalazioni al Governo sulle tematiche concernenti la promozione e la tutela dei diritti umani, sia interne che internazionali;

d) votare risoluzioni sulle tematiche di cui alla lettera *d*).

ART. 2.

(Relazione annuale della Commissione).

1. La Commissione predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione complessiva relativa all'attuazione, alla promozione e alla tutela dei diritti umani in Italia e all'estero, e la presenta al Governo e alle Camere entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione stessa.

ART. 3.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare, e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti.

ART. 4.

(Oneri di funzionamento della Commissione).

1. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede con oneri posti a carico, in parti uguali, dei bilanci interni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

